



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Il Presidente

COMUNICAZIONE N. 202

AI PRESIDENTI DEGLI OMCEO

AI PRESIDENTI DELLE CAM

AI PRESIDENTI DELLE CAO

Oggetto: decreto legislativo 5 ottobre 2022, n. 163 - Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, in attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo.

Cari Presidenti,

Si segnala per opportuna conoscenza che sulla Gazzetta Ufficiale n. 256 del 2-11-2022 è stato pubblicato il decreto legislativo indicato in oggetto (all.n.1), di cui si riportano di seguito le disposizioni di maggiore interesse, **così come illustrate nella relazione del Governo allo schema del suddetto decreto.**

Articolo 20 (Modifiche all'articolo 32 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36)
L'articolo 20 interviene sull'articolo 32 del D.Lgs. 36/2021 precisando che i controlli medici dei lavoratori sportivi vanno svolti secondo le disposizioni stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica con delega allo sport, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 36. Non è più richiesto l'intervento regolamentare da parte delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate per motivi di uniformità, per evitare cioè che le norme applicabili possano variare da Federazione a Federazione, e così per le Discipline Sportive Associate. **Il decreto succitato deve anche disciplinare le modalità di compilazione e conservazione della scheda sanitaria, laddove istituita, a modifica del comma 2 e del comma 3 dell'articolo 32.** Con il **comma 6-bis** si confermano, infine, i criteri tecnici generali fissati per la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica con il decreto di cui all'articolo 5 del decreto legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, nonché le disposizioni relative allo svolgimento dell'attività sportiva non agonistica adottate con il decreto di cui all'articolo 7, comma 11, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189. **Tale intervento è volto ad uniformare metodi e procedure in materia di controlli medici e criteri tecnici generali per la tutela sanitaria.**

Articolo 21 (Modifiche all'articolo 33 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36)
L'articolo 21 modifica l'articolo 33 individuando le disposizioni ordinarie in

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Il Presidente

materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, assicurazione economica di malattia e di maternità, di assicurazione sociale per l'impiego, che si applicano, in quanto compatibili, ai lavoratori sportivi, secondo la natura giuridica del rapporto di lavoro, e detta disposizioni in materia di sicurezza dei minori che svolgono attività sportiva.

L'intervento operato in sede di correzione della disposizione riguarda il secondo periodo del primo comma dell'articolo 33 che viene modificato nel senso di rimandare al provvedimento di cui all'articolo 32, comma 1 (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica con delega allo sport, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano) anche le modalità di accertamento dell'idoneità psico-fisica del lavoratore sportivo.

In generale, con l'intervento correttivo delle previsioni contenute nell'articolo 32 e nel successivo articolo 33, si vuole meglio regolamentare tale complessa materia ed evitare una possibile sovrapposizione del ruolo del "medico specialista in medicina dello sport"- il quale certifica "l'idoneità psico-fisica del lavoratore sportivo", "sulla scorta di indagini strumentali" - con quello del "medico competente di cui all'articolo 2, comma 1, lett. h)" del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81/2008 (Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro), il quale ha il compito di effettuare la "sorveglianza sanitaria", definita dall'art. 2, primo comma, lett. m), del Testo Unico come "insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa".

Il medico specialista in medicina dello sport non ha tra i suoi compiti quelli prescritti dall'art. 25 del Testo Unico per il medico competente, con l'eccezione della istituzione e aggiornamento della scheda sanitaria, prevista anche dal D.M. 13 marzo 1995 ("Norme sulla tutela sanitaria degli sportivi professionisti"), ferma, in ogni caso, la possibilità per il medico specialista in medicina dello sport in possesso anche del diploma di specializzazione in medicina del lavoro di poter assolvere al delicato ruolo del medico competente. Il giudizio di idoneità che quest'ultimo soggetto deve esprimere ai sensi dell'art. 41 del Testo Unico si articola, infatti, in diverse fasi, la prima delle quali attiene alla valutazione dell'ambiente di lavoro e dei rischi presenti, per poi seguire con la valutazione del lavoratore, ovvero della conoscenza del suo stato di salute psico-fisica.

L'intervento correttivo operato al primo comma dell'art. 33 permette di meglio coordinare e per certi aspetti semplificare il regime certificativo relativo all'accertamento dell'idoneità alla pratica sportiva agonistica del lavoratore sportivo, nell'ambito del rapporto esistente tra l'atleta e la disciplina sportiva da praticare, e quello relativo all'accertamento della cd. idoneità lavorativa sportiva, nel senso di valutazione globale dei rischi cui l'atleta è esposto in un determinato ambiente lavorativo.

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE
Filippo Anelli

All.n.1 MF/CDL

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Via Ferdinando di Savoia, 1 – 00196 Roma – Tel. 06 36 20 31 Fax 06 32 22 794 – e-mail: presidenza@fnomceo.it – C.F. 02340010582